



Arbitro per le Controversie Finanziarie

Decisione n. 5932 del 18 ottobre 2022

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Cons. Avv. D. Morgante – Membro

Prof. M.D. Braga – Membro supplente

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro

Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. G. Afferni

nella seduta del 1° agosto 2022, in relazione al ricorso n. 8149, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

I. Il ricorso ha per oggetto azioni di una banca sottoposta a procedura di risoluzione (di seguito, la “Vecchia Banca”), la cui azienda bancaria è stata ceduta a un ente ponte (di seguito, la “Nuova Banca”), successivamente incorporato dall’intermediario odierno convenuto. Il ricorrente riferisce di avere acquistato, mediante distinte operazioni disposte a seguito di raccomandazione personalizzata da parte della Vecchia Banca, azioni della stessa Banca per un controvalore complessivo pari ad € 13.021,62. Il ricorrente contesta quindi l’inadeguatezza e la non appropriatezza delle operazioni rispetto al suo livello di conoscenza ed esperienza in materia di investimenti, nonché rispetto alla sua propensione al

rischio. Inoltre, il ricorrente contesta all'intermediario convenuto di non essere stato informato sulle caratteristiche e sui rischi delle azioni acquistate, nonché sulla grave situazione finanziaria in cui versava l'emittente di tali titoli. Dopo avere precisato che a suo giudizio l'intermediario convenuto sarebbe succeduto nel debito risarcitorio della Vecchia Banca nei suoi confronti, per avere lo stesso intermediario incorporato la Nuova Banca, che si era resa cessionaria dell'azienda della Vecchia Banca, il ricorrente chiede il risarcimento di un danno che quantifica in misura pari al capitale investito, al netto del rimborso che verrà eventualmente corrisposto per gli stessi titoli oggetto del ricorso dal Fondo Indennizzo Risparmiatori.

2. L'intermediario convenuto si è costituito nel presente giudizio arbitrale, resistendo al ricorso. In via pregiudiziale, il resistente eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva. A questo proposito, il resistente premette che la Vecchia Banca era stata posta in risoluzione e la sua azienda bancaria era stata ceduta a un ente ponte (la Nuova Banca) che successivamente era stata fusa per incorporazione nello stesso resistente. Ciò premesso, il resistente contesta che il ricorrente possa far valere nei confronti della Nuova Banca (e quindi anche nei confronti dello stesso resistente nella sua qualità di società incorporante la Nuova Banca) un proprio eventuale credito restitutorio o risarcitorio che egli potesse vantare nei confronti della Vecchia Banca a causa di una violazione di regole di condotta nell'intermediazione di azioni di propria emissione. Infatti, a giudizio del resistente, gli eventuali debiti restitutori o risarcitori della Vecchia Banca nei confronti dei propri azionisti o obbligazionisti subordinati non sarebbero stati ceduti alla Nuova Banca, ma sarebbero rimasti in capo alla Vecchia Banca posta in risoluzione. A giudizio del resistente ciò sarebbe una conseguenza del combinato disposto delle regole europee in materia di risoluzione delle imprese bancarie in crisi, così come attuate nel nostro ordinamento, e del provvedimento della Banca d'Italia di determinazione del perimetro dell'azienda bancaria oggetto di cessione (che escludeva appunto ogni eventuale debito restitutorio o risarcitorio nei confronti di azionisti o obbligazioni subordinati della Vecchia Banca). Nel merito, in via preliminare, il resistente eccepisce il decorso del termine decennale di prescrizione per i diritti risarcitori derivanti dalle operazioni disposte dal ricorrente prima del 18

agosto 2018, posto che il primo atto interruttivo della prescrizione presentato dal ricorrente risale a oltre dieci anni dopo rispetto a queste operazioni. Ciò premesso, il resistente contesta che le operazioni oggetto del ricorso siano state oggetto di consulenza, precisando che il ricorrente ha acquistato le azioni di sua autonoma iniziativa. Tanto precisato, il resistente riferisce che l'acquisto delle azioni della Vecchia Banca era perfettamente in linea con il profilo del ricorrente, che era un investitore esperto che aveva già investito in titoli di pari complessità e rischiosità. Il resistente ritiene inoltre insussistente la violazione degli obblighi di informazione contestati alla Vecchia Banca, avendo il ricorrente dichiarato al momento dell'acquisto delle azioni di cui si discute di avere preso visione del prospetto informativo pubblicato in occasione dell'offerta al pubblico dei titoli acquistati. Tutto ciò premesso, il resistente chiede, in via pregiudiziale, che il ricorso sia dichiarato inammissibile per le ragioni esposte. Nel merito, in via preliminare, resistente chiede di accertare l'intervenuta prescrizione delle pretese risarcitorie relative alle operazioni disposte dal ricorrente prima del 18 agosto 2008. In via principale, il resistente chiede il rigetto del ricorso.

3. Nelle deduzioni integrative, il ricorrente ribadisce le proprie contestazioni, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

4. Nelle repliche finali, il resistente rinnova le proprie difese già esposte in sede di prime deduzioni, insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

1. In via pregiudiziale, rileva il Collegio che sussiste la legittimazione passiva del resistente, nella sua qualità di società incorporante la Nuova Banca alla quale era stata trasferita l'azienda bancaria della Vecchia Banca. Infatti, come questo Collegio ha già avuto modo di rilevare in casi analoghi al presente, alla cessione di aziende bancarie non trova applicazione l'art. 2560, comma 2°, cod. civ. Pertanto, il cessionario risponde anche dei debiti relativi all'azienda ceduta che non risultano dalle scritture contabili, quali sono appunto gli eventuali debiti nei confronti dei clienti ai quali sia stato prestato un servizio di investimento. Inoltre, per quanto riguarda la cessione di un'azienda bancaria avvenuta nell'ambito di una procedura

di risoluzione bancaria, l'esclusione della responsabilità del cessionario non può essere ricavata dalla normativa europea, così come recepita nell'ordinamento italiano. Infatti, da questa disciplina si può solo ricavare che gli azionisti e gli obbligazionisti subordinati della banca risolta non possono vantare alcuna pretesa nei confronti dell'ente ponte nella loro qualità di azionisti e obbligazionisti subordinati. Invece, nel caso di specie, si discute dell'eventuale credito risarcitorio di un cliente della banca risolta. Questo credito risarcitorio è autonomo e indipendente dal credito dell'azionisti alla liquidazione del proprio investimento o dell'obbligazionista subordinato alla restituzione del capitale investito. Infatti, questo credito risarcitorio può essere esercitato (in ipotesi) anche dopo che sono state rivendute le azioni o le obbligazioni contestate. Inoltre, esso può riguardare l'acquisto di titoli diversi dalle azioni o dalle obbligazioni subordinate della Vecchia Banca. Ciò premesso, rileva il Collegio che dal tenore letterale del provvedimento della Banca d'Italia di cessione dell'azienda bancaria non si può dedurre la volontà di escludere dalla cessione gli eventuali debiti risarcitori nei confronti dei clienti della Vecchia Banca. Anzi, come questo Collegio ha già avuto modo di rilevare in casi analoghi, dal tenore letterale di questo provvedimento si deve desumere la volontà di escludere dalla cessione esclusivamente le passività espressamente indicate, tra le quali non figurano anche i debiti risarcitori di cui si discute.

2. Nel merito, deve ritenersi fondata l'eccezione preliminare di prescrizione sollevata dal resistente in ordine a tutte le operazioni disposte dal ricorrente precedentemente al 18 agosto 2018. Infatti, il diritto di ottenere il risarcimento di un danno causato da una violazione di una regola di condotta da parte di un intermediario che presta un servizio di investimento è soggetto al termine ordinario di prescrizione di durata decennale. Questo termine decorre dal momento in cui si è verificato l'inadempimento, che, nel caso di specie, coincide con le date delle singole operazioni. Nel caso di specie, quindi, gli inadempimenti contestati dal ricorrente sarebbero stati posti in essere dalla banca incorporata oltre dieci anni prima del reclamo del 18 agosto 2008, che si deve ritenere essere il primo atto interruttivo della prescrizione.

3. Così delimitato l'ambito del presente giudizio arbitrale, deve ritenersi fondata la domanda di risarcimento del danno formulata dal ricorrente sotto l'assorbente profilo della mancata informativa sulle caratteristiche e sulla rischiosità delle azioni acquistate. Infatti, l'intermediario non ha fornito elementi idonei a dimostrare l'assolvimento degli obblighi informativi da parte della Vecchia Banca al momento delle operazioni contestate, se non in maniera puramente formalistica. In particolare, la sottoscrizione da parte del ricorrente del modulo d'ordine dell'operazione contestate non è di per sé sufficiente a far ritenere che la Vecchia Banca abbia assolto ai suoi obblighi informativi, posto che il contenuto di tali documenti non specificava in alcun modo le caratteristiche delle azioni oggetto del ricorso. Non è meritevole di accoglimento neppure la difesa dell'intermediario volta a sostenere che la Vecchia Banca aveva richiamato nei moduli d'ordine delle operazioni contestate il contenuto del prospetto informativo pubblicato in occasione dell'offerta al pubblico delle azioni di cui si discute. Infatti, è opinione costante del Collegio ritenere che il resistente debba riportare analiticamente, in occasione di ogni singola operazione conclusa con il cliente, la natura e le caratteristiche dello specifico strumento finanziario negoziato. In definitiva, si ritiene che l'intermediario non abbia dimostrato, nel caso di specie, che la Vecchia Banca avesse informato il ricorrente delle caratteristiche e della rischiosità delle azioni di cui si discute.

4. Dovendosi ritenere provato che, nel caso di specie, la Vecchia Banca non ha avuto cura di informare il ricorrente sulle caratteristiche e sulla rischiosità delle azioni acquistate, si deve ritenere che queste omissioni informative abbiano avuto nel caso in esame una decisiva incidenza causale nelle scelte di investimento del ricorrente, potendo ragionevolmente affermarsi, in ossequio al principio del "*più probabile che non*", che, se la Vecchia Banca avesse agito con tutta la specifica diligenza richiesta, il ricorrente non avrebbe eseguito gli investimenti di cui si discute.

5. È avviso del Collegio che il ricorrente abbia diritto al risarcimento di un danno pari al capitale che risulta essere stato investito, dunque per un importo pari ad € 5.784,00, che deve essere rivalutato dalla data di sottoscrizione delle azioni alla data

dell'odierna decisione, per € 1.070,39, e maggiorato di interessi legali da questa data fino al soddisfo.

PQM

In accoglimento del ricorso per quanto e nei termini sopra specificati, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a risarcire al ricorrente il danno, per l'inadempimento descritto in narrativa, nella misura complessiva, comprensiva quindi di rivalutazione monetaria sino alla data della decisione, di € 6.854,39, oltre a interessi legali dalla stessa data sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi